

Allegato a)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO
“PALAMOLZA”**

L'anno, questo giorno, _____ del mese di _____,

TRA

il COMUNE DI MODENA, con sede in via Scudari n. 20, Codice Fiscale 00221940364, per il quale agisce la Dott.ssa, nata a..... il ed ivi residente, nella sua qualità di, secondo quanto stabilito,;

E

....., con sede legale in –, codice fiscale, rappresentata ai fini del presente atto da, nato/a ail, domiciliato/a per la carica presso la sede della, in qualità di legale rappresentante;

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

il **Comune di Modena**, come sopra rappresentato, giusta determinazione n., esecutiva dal, in atti, affida aanch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, dell'impianto sportivo denominato “Palamolza” sito in Modena, Viale Molza n. 18 e 20 - CIG:, da considerarsi come **bene patrimoniale indisponibile** classificato all'Agenzia del Territorio al **Foglio 108, mappale 33**, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo.

Sono patti e condizioni:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nel prosieguo del presente atto il soggetto convenzionato con l'Amministrazione comunale verrà definito anche “Gestore” o affidatario; il Comune di Modena, “Comune di Modena”, “Amministrazione Comunale”, “Comune”; l'impianto sportivo denominato “Palamolza”, “impianto sportivo”, “impianto”, “Palamolza”, “struttura”, “edificio”.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Palamolza". La finalità è quella della gestione ottimale dell'impianto in un'ottica di efficienza, economicità, congruo e pieno utilizzo. La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione. L'utilizzo dell'impianto non è ad uso esclusivo del gestore.

ART. 3 - DURATA

La durata della convenzione viene stabilita in 24 mesi a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione. Si dà atto che scadrà il.....

ART. 4 - LOCALI E STRUTTURE

L'edificio "Palamolza" si compone di due campi di gioco (Padiglione A), Padiglione B), tribune, spazi di accesso nonché di una serie di locali e ambienti di servizio adibiti attualmente a:

- Portineria;
- Magazzini/Depositi;
- Ripostigli;
- Uffici/locali riunioni;
- Servizi igienici;
- Spogliatoi;
- Infermeria;
- Corridoi;

Una visione d'insieme dell'impianto sportivo è evidenziata nelle planimetrie in calce al presente atto.

Con appositi verbali di consistenza e constatazione verranno registrati i beni oggetto di consegna e riconsegna.

ART. 5 - GESTIONE

La gestione del Palamolza prevede:

- a) che il magazzino evidenziato con il **colore fucsia** nelle planimetrie indicate al presente atto venga utilizzato principalmente dall'Amministrazione Comunale per il ricovero di materiali (es. transenne). Incaricati del Comune potranno accedere al magazzino per prelevare e ricoverare il materiale anche in maniera autonoma direttamente dall'esterno; in tal caso il gestore sarà avvisato in merito agli orari e giornate previsti affinchè possa regolarsi per la chiusura delle porte che dal

magazzino immettono direttamente al resto dell'impianto sportivo.

Fermo restando l'utilizzo prioritario del Comune, anche il gestore potrà disporre del magazzino per riporre al suo interno esclusivamente attrezzatura sportiva ignifuga (es. porte pallamano/calcio a 5, porte hockey, pali pallavolo ecc..). Tali attrezzature dovranno essere collocate in maniera da non ostacolare il rimessaggio ed estrazione di ogni altro materiale. Il magazzino è da considerarsi a tutti gli effetti facente parte della gestione del Palamolza con pulizie a carico del gestore;

- b) che l'ingresso ai locali tecnici evidenziati con il colore **giallo** nelle planimetrie indicate al presente atto (es. cabine elettriche, centrale termica ecc..) è consentito solo al personale tecnico addetto alla manutenzione appositamente incaricato dal Comune;

- c) che tutti gli spazi identificati con il colore **arancione** nelle planimetrie indicate al presente atto o parte di essi, possano far parte della gestione ed essere utilizzati dal gestore, se interessato, solo a seguito di autorizzazione del Comune. In assenza di tale autorizzazione gli spazi identificati con il colore arancione nelle planimetrie indicate al presente atto rimangono in capo al Comune che potrà servirsene per propri usi o concederli in uso terzi. In ogni caso il gestore mediante il servizio di portineria dell'intero impianto dovrà favorire l'accesso a tali locali almeno durante gli orari in cui sono previste attività presso il Palamoza; per i locali che rimarranno in capo al Comune il gestore non è tenuto a pulirli o manutenerli;

d) che tutti gli altri spazi contenuti nelle planimetrie indicate al presente atto (quelli non evidenziati con dei colori) siano oggetto di gestione fermo restando le precisazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo;

I locali evidenziati con il colore **azzurro** nelle planimetrie indicate al presente atto rimangono in capo al Comune di Modena e non fanno parte della gestione.

ART 6 - SERVIZIO DI CUSTODIA PORTINERIA E SORVEGLIANZA

L'affidatario è costituito custode del bene oggetto di gestione e si obbliga a propria cura e spese a gestire tale servizio.

Alla risoluzione del rapporto contrattuale, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature e strumentazioni, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto.

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento della illuminazione, accensione, spegnimento e assistenza strumentazioni varie (es. tabellone segnapunti) allestimento e montaggio/smontaggio delle attrezzature sportive (es. pali pallavolo, porte pallamano, calcetto, hockey ecc..), allestimenti vari previsti nel presente atto.

Più in generale il servizio di custodia deve mettere in campo ogni azione utile e necessaria per favorire l'ordinato svolgimento presso il Palamolza dei previsti

allenamenti degli atleti, delle competizioni sportive in genere, delle manifestazioni, eventi e iniziative varie autorizzate, della fruizione da parte delle Istituzioni scolastiche, della frequentazione dei vari locali.

Salvo diversa disposizione Comunale, è vietato fornire le chiavi delle porte e portoni, che dall'esterno immettono alla struttura, a qualsivoglia soggetto terzo.

Il gestore dovrà controllare gli accessi avendo cura di permettere l'ingresso alle sole persone autorizzate. Con particolare riferimento ai gruppi sportivi, questi dovranno essere in possesso della autorizzazione all'utilizzo dell'impianto fornita dall'Ufficio sport del Comune e dovranno utilizzare l'impianto nel rispetto degli orari stabiliti.

Oltre al servizio di custodia è previsto che il gestore garantista un servizio di guardiania/portineria almeno durante gli orari e periodi in cui sono previsti accessi o attività presso il Palamolza comprese quelle scolastiche.

Il personale adibito alla portineria dovrà essere dotato di apposita divisa e cartellino di riconoscimento.

Il gestore effettuerà le necessarie segnalazioni presso i competenti uffici in caso di mancato funzionamento degli impianti (calore, illuminazione, idrico sanitario ecc...).

Il gestore segnalerà ai competenti uffici del Comune ogni rottura o ammaloramento di parti della struttura e delle sue attrezzature e strumentazioni.

Il servizio di custodia è comunque volto a presidiare i vari locali affinchè siano prevenute e scongiurate situazioni che possano mettere a rischio la funzionalità e integrità della struttura, il suo corretto utilizzo e decoro segnalando all'Ufficio Sport Comunale atteggiamenti scorretti dell'utenza o eventuali danni causati dalla stessa.

Il gestore è tenuto a vigilare affinchè l'accesso al campo del padiglione B) sia consentito unicamente a persone che indossano adeguate calzature adatte a non rovinare il manto di copertura (es. scarpe di gomma/ginniche).

Il gestore dovrà dotarsi di un servizio di segreteria che preferibilmente abbia sede presso uno dei locali del Palamolza. Il gestore dovrà anche essere dotato di sito internet avente caratteristiche di buona presentazione dal punto di vista della navigabilità, contenere almeno il proprio profilo, i contatti, le informazioni attinenti al servizio, le pubblicazioni di legge. Il gestore dovrà essere dotato di casella di posta elettronica, di posta elettronica certificata (PEC), di numero di telefono. Il rappresentante legale dell'affidatario della gestione dovrà essere dotato di firma elettronica certificata avente valore legale.

Per i rapporti con l'Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente:

- il nominativo del referente per la segreteria e adempimenti amministrativi con indicazione del numero di telefono mobile;
- il nominativo del responsabile della conduzione tecnica della gestione dell'impianto con indicazione del numero di telefono mobile;
- il nominativo del custode con indicazione del numero di telefono mobile;
- un numero telefonico da poter contattare in caso di particolari urgenze ed emergenze attivo 24 ore su 24.

Il servizio di custodia e portineria durante i periodi ed orari di frequenza scolastica dovrà essere particolarmente attento e puntuale. Il gestore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti per scongiurare un utilizzo scorretto

dell'impianto segnalando dapprima agli insegnanti e contestualmente all'Ufficio Sport Comunale atteggiamenti scorretti compresi quelli che mettano a rischio l'integrità e funzionalità della struttura o eventuali danni causati dall'utenza scolastica. Il gestore ha in ogni caso il compito di verificare lo stato della struttura, degli arredi e strumentazioni prima dell'inizio delle attività scolastiche ed extracolastiche effettuando un ulteriore controllo al termine delle attività al fine di contestare prontamente agli interessati gli eventuali danni. In caso di danni, gli stessi dovranno essere verbalizzati e segnalati tempestivamente all'Ufficio Sport Comunale con indicazione di relativi dettagli riguardanti l'accaduto.

ART. 7 - SERVIZIO DI PULIZIA

Il gestore dovrà effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri e le ampie vetrate, gli arredi, gli infissi e le pulizie in quota) di tutti gli spazi e locali facenti parte della gestione. Per le pulizie in quota, soprattutto in caso di utilizzo di piattaforme elevatrici o impalcature, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per proteggere i campi di gioco evitando che vengano danneggiati. Sono in ogni caso previste a cura e a spesa del gestore tutte le pulizie pre e post partite e/o eventi e/o manifestazioni, anche in presenza di pubblico, a prescindere da chi sarà il soggetto organizzatore.

Sono previste a carico e spese del gestore anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.

La corretta pulizia comprende, oltre alla rimozione di ragnatele, di polveri e sporco sui pavimenti, sulle superfici in genere, sugli oggetti e attrezzature, anche una corretta disinfezione (rendere sani gli ambienti mediante distruzione o inattivazione di agenti patogeni).

Particolare cura dovrà essere riservata alla pulizia ed igienizzazione di spogliatoi e servizi igienici e della infermeria.

Le pulizie dovranno avvenire senza intralcio dell'attività scolastica ed extrascolastica, gli spazi dovranno risultare pronti all'uso e scevri da ogni pericolo derivante dalle pulizie. Particolare attenzione e cura dovrà essere riservata alla pulizia dei campi di gioco e dei suoi manti di copertura per i quali devono essere adoperati prodotti idonei a non rovinarli fermo restando che tali prodotti non dovranno essere nocivi per la salute. La pulizia dei campi di gioco deve essere eseguita in modo tale che l'attività scolastica ed extrascolastica possa essere eseguita in condizioni di sicurezza non solo garantendo l'igiene delle superfici ma anche rimuovendo accuratamente ogni altro fattore di rischio (es. rimozione delle tracce di pece prodotte dall'attività di Pallamano, asciugatura di chiazze umide/scivolose, rimozioni di corpi estranei accidentalmente caduti, ecc..).

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità dettati dalle autorità in particolari circostanze fermo restando interventi di sanificazione straordinaria laddove necessario.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta

igienica, sapone liquido, carta asciuga mani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

I vari materiali e arredi dovranno essere riordinati al fine di garantire uno stato di decoro della struttura.

ART. 8 - ALTRI ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà effettuare a propria cura e spese:

- lo sgombero della neve nelle zone pavimentate prospicienti gli ingressi creando almeno i camminamenti necessari a favorire gli accessi in sicurezza compresa la rimozione del ghiaccio;
- la derattizzazione qualora necessario;
- la disinfezione qualora necessario (rimozione, secondo le norme previste, di vespe, api, scarafaggi, calabroni e insetti vari);
- le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre;
- l'allontanamento volatili eventualmente presenti all'interno dell'edificio compresa la rimozione del guano e relativa sanificazione.

ART. 9 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

a) Destinazione d'uso dei Campi di gioco

1) presso il campo di gioco del Padiglione A è possibile praticare principalmente attività sportiva cosiddetta rotellistica (pattinaggio, Hockey ecc..). In via residuale o in caso di mancato utilizzo è possibile praticare anche attività ginniche o altre attività purchè compatibili con la struttura del campo. In via previsionale per il campo di gioco del Padiglione A e relativi spogliatoi e servizi igienici viene pertanto predeterminata la destinazione di almeno il 70% della fascia oraria extrascolastica (periodo e orario extrascolastico) allo svolgimento di attività cosiddetta rotellistica (pattinaggio, hockey ecc..);

2) presso il campo di gioco del Padiglione B è possibile praticare principalmente attività sportiva di Pallamano. In via residuale o in caso di mancato utilizzo è possibile praticare anche attività di Pallavolo, attività ginniche, calcio a 5 o altre attività purchè compatibili con la struttura del campo. In via previsionale per il campo di gioco del Padiglione B e relativi spogliatoi e servizi igienici viene pertanto predeterminata la destinazione di almeno il 70% della fascia oraria extrascolastica (periodo e orario extrascolastico) allo svolgimento di attività di Pallamano;

b) Destinazione dell'impianto in periodo e orario scolastico

Durante gli orari e periodo scolastico è previsto che il Palamolza sia utilizzato dalle Istituzioni scolastiche per le attività curriculari:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00;
- al sabato dalle 8.00 alle 13.00;

c) Destinazione dell'impianto per attività sportiva in periodo e orario extrascolastico

Ogni qualvolta il Palamolza non venga utilizzato per gli eventi e/o attività riservati al Comune o non sia utilizzato dalle Istituzioni scolastiche (quindi in orari e periodo extrascolastico), l'impianto è a disposizione per l'attività sportiva sia nei giorni feriali che festivi precisando che:

- 1) l'impianto, salvo diversa disposizione Comunale, potrà essere utilizzato a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 23.00;
- 2) entro le ore 23.00 le attività sportive dovranno cessare e l'impianto dovrà essere liberato entro le ore 23.30;

d) Piano di utilizzo dell'impianto per attività sportiva del gestore o di soggetti terzi in orario e periodo extrascolastico

- 1) per collocare attività sportiva a favore di soggetti diversi dal gestore, l'Ufficio Sport Comunale si riserva al massimo il 70% delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva presso il Padiglione A) in periodo e orario extrascolastico e il 30 % delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva presso il Padiglione B) in periodo e orario extrascolastico precisando fin d'ora che queste non necessariamente saranno limitate solo a determinate fasce orarie o confinate a particolari giorni. L'Ufficio Sport stabilirà le fasce orarie e le giornate di competenza calcolandole secondo una provata ed equa distribuzione nel rispetto di quanto sopra.
- 2) fermo restando le riserve di cui al punto 1) lettera d) del presente articolo e di quanto previsto al successivo art. 10, l'impianto è a disposizione del gestore anche per lo svolgimento della propria eventuale attività sportiva.
- 3) resta inteso che per tutte le attività (sportive e non) sia continuative che occasionali che si svolgono presso il Palamolza, siano esse quelle riservate al Comune o quelle riservate al gestore, è sempre necessaria apposita assegnazione dell'Ufficio sport del Comune determinando in tal senso anche il piano di utilizzo dell'impianto.
- 4) Il Comune, in accordo con il gestore, potrà anche variare il piano di utilizzo dell'impianto con particolare riferimento alle predeterminate percentuali di destinazione d'uso e alle predeterminate quote di utilizzo spettanti al Comune e al gestore al fine di dare risposta alla provata necessità di disporre dell'impianto da parte dei vari gruppi sportivi (compresi quelli del gestore) e comunque al fine di assicurare la gestione ottimale dell'impianto in un'ottica di efficienza, economicità, congruo e pieno utilizzo.

e) Indisponibilità dell'impianto in caso di manutenzioni o lavori in genere

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

ART. 10 - ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI/EVENTI EXTRASPORTIVI E SPORTIVI OCCASIONALI RISERVATE AL COMUNE

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 lettere b) e d), il Comune si riserva anche quanto segue:

a) Utilizzo del Palamolza per manifestazioni/eventi extrasportivi e sportivi occasionali

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni/eventi di varia natura, anche eventualmente con pubblico pagante, per un numero di 12 (dodici) all'anno (per anno si intende un periodo di 12 mesi consecutivi).

Le manifestazioni/eventi potranno, tra l'altro, riguardare:

- eventi di carattere sportivo
- spettacoli
- convegni
- esposizioni
- iniziative di formazione
- location/conferenze stampa in occasione di eventi (es. partenze/arrivi giro d'Italia, Corrida di San Geminiano ecc..)

In tutti i casi il gestore dovrà assicurare la custodia, sorveglianza, la portineria, le pulizie, comprese le igienizzazioni e sanificazioni previste.

Ogni manifestazione/evento potrà interessare di norma l'utilizzo del Palamolza non oltre 4 giornate consecutive compresi gli allestimenti.

Le date per detti eventi verranno comunicate al gestore appena l'Amministrazione Comunale ne sarà a conoscenza al fine della necessaria programmazione.

Qualora le iniziative coinvolgano i campi di gioco e gli stessi siano giudicati dall'Amministrazione Comunale a rischio di deterioramento, dovranno essere protetti

a cura del gestore mediante posizionamento e successiva rimozione di adeguate coperture e protezioni.

Il reperimento di dette adeguate coperture e protezioni sarà a carico degli organizzatori degli eventi. Per il posizionamento e successiva rimozione di adeguate coperture e protezioni è previsto il pagamento al gestore della prestazione secondo le tariffe vigenti.

Le manifestazioni/eventi potranno essere originate direttamente dal Comune o derivare da iniziative proposte da soggetti terzi accolte favorevolmente dal Comune con il rilascio del patrocinio.

1) Manifestazioni/eventi originate direttamente dal Comune: l'utilizzo dell'impianto e le prestazioni del gestore sono sempre gratuite senza che sia previsto a favore del gestore alcun compenso o tariffa.

2) Manifestazioni/eventi proposte da soggetti terzi accolte favorevolmente dal Comune con il rilascio del patrocinio: il patrocinio potrà prevedere l'utilizzo gratuito dell'impianto o il pagamento del suo utilizzo a favore del gestore in misura completa o ridotta secondo le tariffe al tempo vigenti.

b) Utilizzo di alcuni spazi del Palamolza funzionali ad attività che si svolgono in prossimità dell'impianto sportivo

In aggiunta agli utilizzi riservati al Comune di cui alla precedente lettera a), in occasione di attività patrociniate dal Comune che si svolgono nei pressi del Palamolza (es. serate ciclistiche al Novi Sad), il Comune e più in generale gli organizzatori e gli atleti/utenti, potranno utilizzare l'infermeria del Palamolza oltre a determinati spogliatoi e servizi igienici come base di appoggio (es. formalità antidoping, utilizzo WC ecc...). Tali spazi saranno individuati dall'Ufficio Sport comunale in accordo con il gestore al quale verranno anche comunicate le date e gli orari delle iniziative. In tutti i casi il gestore assicurerà la custodia, la portineria, la sorveglianza, le pulizie, comprese le igienizzazioni e sanificazioni previste.

Il patrocinio del Comune potrà prevedere l'utilizzo gratuito degli spazi o il pagamento del loro utilizzo a favore del gestore in misura completa o ridotta secondo le tariffe al tempo vigenti.

ART. 11 - CENTRO ESTIVO/SUMMER CAMP

Nel periodo estivo, fermo restando le disponibilità di spazi presso l'impianto, previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi o Summer camp rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Sport entro il 28 febbraio di ogni anno.

ART. 12 - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI VARIE

Sono in carico all'affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di attività, manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi. Resta inteso che tali attività/manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport Comunale.

L'opportunità di installare o meno distributori automatici di bevande, merendine e generi di conforto presso l' impianto sportivo, rimane subordinata alle valutazioni dell'Amministrazione Comunale. Nel caso l'Amministrazione Comunale decida per l'installazione, Il Comune si riserva di attivare a propria cura la fornitura o eventualmente autorizzare direttamente il gestore a provvedere.

ART. 13 - TARIFFE

Fermo restando quanto previsto negli articoli del presente atto, per l'utilizzo dell'impianto è previsto il pagamento delle tariffe comunali al tempo vigenti.

Le tariffe sono stabilite dall' Amministrazione Comunale periodicamente con apposito atto deliberativo. Attualmente sono in essere le tariffe pubblicate sul sito: <https://www.comune.modena.it/argomenti/sport/impianti-sportivi>

Per l'eventuale attività sportiva ed extrasportiva del gestore non è prevista l'applicazione di alcuna tariffa.

Fermo restando quanto previsto negli articoli del presente atto, tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, applicando tariffe non superiori a quelle comunali vigenti, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti.

ART. 14 - CANONE E CORRISPETTIVO

A titolo di corrispettivo per la gestione sono previsti Euro **138.950,00** + IVA che l'Amministrazione comunale erogherà al gestore come segue:

- € 40.000,00 + Iva entro il 31 dicembre 2023;
- € 40.000,00 + Iva entro il 31 marzo 2024;
- € 29.475,00 + Iva entro il 31 dicembre 2024;
- € 29.475,00 + Iva entro il 31 marzo 2025;

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d'uso, all'Amministrazione Comunale, la somma di € 2.200,00 + IVA che il gestore verserà all'Amministrazione Comunale

come segue:

- € 1.100,00 + Iva entro il 31 marzo 2024;
- € 1.100,00 + Iva entro il 31 marzo 2025;

ART. 15 - UTENZE

a) Sono a carico del Comune di Modena le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto. Non osservare un attento utilizzo delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente, di energia elettrica ecc...) è considerato certamente inadempienza contrattuale.

b) Sono in capo al gestore i contratti e le spese per le utenze telefoniche e di collegamento alla rete internet.

ART. 16 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI

a) Codice etico

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell'uso di integratori alimentari. Resta inteso l'esclusione nell'impianto di attività che favoriscono dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d'azzardo.

b) Carta etica dello Sport della Regione Emilia Romagna

Il gestore si impegna ad aderire ai principi generali espressi nella Carta etica dello Sport della Regione Emilia Romagna approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 73 dell' 8 Marzo 2022, finalizzata a consolidare determinati valori quali: il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e tempi di maturazione fisica, emotiva, cognitiva e relazionale, con particolare riferimento alle fragilità e disabilità; il rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione

nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva; la lealtà e l'onestà, il riconoscimento del valore delle regole ed il loro rispetto, così come delle figure che ne sono garanti; il rifiuto dell'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti e di ogni forma di alterazione del risultato sportivo e delle capacita di prestazione; la sostenibilità come principio di riferimento dell'organizzazione degli eventi sportivi sul territorio regionale.

c) Codice di comportamento

Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 601 dell'11 dicembre 2013, successivamente modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 777 del 28/12/2022, entrambi visionabili sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali-1/codice-disciplinare-di-dipendenti-e-dirigenti>

d) Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

e) Rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi e più in generale in materia sportiva e a farle rispettare per quanto di propria competenza.

f) Divieti di istallazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentito modificare il fabbricato e più in generale l'impianto sportivo, non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'istallazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione Comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti. Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per

iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

E' vietata l'istallazione/posizionamento presso l'impianto di macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo.

ART. 17 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

a) Defibrillatori

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E' altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore puo' essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali

danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

b) Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie) il gestore dovrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature. Le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà comunale (es. macchina lava pavimenti), qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno tuttavia essere presi in carico e impiegati dal gestore a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei per svolgere le proprie funzioni tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la responsabilità per ogni danno od incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al gestore. Resta inteso che il Comune non provvederà alla manutenzione/riparazione/sostituzione di tali beni. Qualora il gestore non intenda prendere in carico determinati beni o una volta presi in carico voglia restituirli, potrà farlo in qualsiasi momento e dovrà segnalarlo per iscritto all'Ufficio Sport Comunale.

ART. 18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA - MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

È a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione e di quelli di seguito declinati a carico del gestore.

E' in carico e a spese del gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura. Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

a) Minuta manutenzione

Gli interventi di minuta manutenzione a carico del gestore sono quantificati in Euro 3.000,00 iva esclusa. E' previsto che il gestore impieghi tale somma nell'arco dei due anni della gestione per interventi di minuta manutenzione. Raggiunta la spesa, il resto della minuta manutenzione che dovesse rendersi necessaria nel corso del rapporto contrattuale, sarà in carico all' Amministrazione Comunale. Gli interventi dovranno comunque essere autorizzati e rendicontati. Per quanto possano rientrare nella minuta manutenzione diversi tipi di intervento a concorrenza della spesa sopracitata, a solo titolo di esempio, ancorchè non esaustivo, rientrano senz'altro la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini, la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni, sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature, riparazioni di grate, cancelli, infissi, sostituzione mattonelle, piccoli tinteggi e modeste riprese di intonaco, modeste riparazioni di pavimentazioni anche nei campi di gioco, sostituzione vetri rotti, ecc...

Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

b) Arredi

Sono in carico e a spese del gestore la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi e dei vari locali (es. sedie, scrivanie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc..). Nel caso emerga l'esigenza di installare o sistemare dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phon asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico al gestore. Tali strumenti dovranno essere installati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorchè forniti dal gestore, diventeranno di proprietà del Comune e rimarranno presso l'impianto sportivo. In ogni caso, prima di procedere, occorrerà la preventiva autorizzazione Comunale.

c) Attrezzature sportive

Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonchè la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza (reti, pali, cavi e arganelli/tenditori impianto pallavolo, palchetto arbitro, porte e reti per la pallamano, calcetto e hockey, centraline e display/monitor segnapunti, reti di protezione, ecc..). Le installazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

d) Campi di gioco

Le pratiche, gli adempimenti e le spese amministrative e tecniche (adeguamenti e forniture varie eventualmente prescritte dalle autorità sportive) necessarie all'ottenimento dell'omologazione dei campi di gioco sono a carico delle Società/Associazioni sportive interessate a dette omologazioni.

È compito del gestore controllare le scadenze delle omologazioni dei campi di gioco già rilasciate segnalando per tempo la necessità di rinnovarle sia all'Ufficio Sport del Comune che alle Società/Associazioni sportive interessate.

In occasione degli adeguamenti funzionali all'omologazione dei campi di gioco il gestore controllerà le forniture e le lavorazioni affinchè siano conformi a quanto prescritto e al tempo stesso non mettano a rischio il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il gestore dovrà comunque mantenere informato l'Ufficio Sport del

Comune.

Spetta al gestore la segnatura dei campi di gioco in caso di scolorimento righe con oneri a proprio carico. Prima di procedere dovrà sempre intervenire apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport Comunale.

e) Grondaie e pluviali

E' in carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 1 volta l'anno a fine autunno) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

f) Adempimenti in materia di sicurezza

Nelle more del proprio inquadramento ATECO che definisce il tipo di attività svolta ai fini degli adempimenti INPS E INAIL, il gestore che è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assume, ai fini dell'applicazione della convenzione, la qualifica di "datore di lavoro".

Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il gestore si impegna altresì a predisporre il documento di valutazione dei rischi, i piani di gestione della sicurezza e i piani di evacuazione. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile in seguito a semplice richiesta dell'amministrazione Comunale per il controllo della corretta applicazione dei criteri minimi di gestione della sicurezza citati nella convenzione stessa.

Il datore di lavoro, o preposto da lui incaricato, deve provvedere alla tenuta del registro dei controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre, deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio e al primo soccorso fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.

È fatto divieto assoluto al gestore di effettuare modifiche agli impianti, ai sistemi di sicurezza, al layout dei locali interni, ad elementi strutturali o di compartimentazione.

Richieste di modifiche o di adeguamenti dovranno preventivamente essere valutate dal personale tecnico del Comune di Modena, in quanto proprietario, e approvate con apposito atto autorizzativo.

Qualora per cause impreviste ed imprevedibili, fosse necessario un intervento di manutenzione straordinaria atto a ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per la fruibilità dell'edificio, o di parte di esso, affidato al gestore, quest'ultimo dovrà prendere gli opportuni provvedimenti in attesa che il Comune di Modena intervenga con le opportune opere.

g) Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, compresi i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi, è compito del gestore, a sue spese, provvedere alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..).

h) Protocolli sanitari

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione dal rischio di contagio da virus o agenti patogeni e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L' effettiva disponibilità dell'impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.

i) Allarme anti intrusione

Spetta al gestore il controllo e il rispetto degli orari di attivazione e disattivazione del sistema di allarme anti intrusione eventualmente istallato dal Comune. Resta inteso che qualora scatti l'allarme, con pronto intervento del servizio di vigilanza, e si rinvenga che ciò è determinato dall'azione scorretta del gestore senza una motivata ragione, la prestazione verrà addebitata al gestore.

ART. 19 - PIANO SICUREZZA INERENTE AGLI EVENTI SPORTIVI E DI PUBBLICO SPETTACOLO - RESPONSABILI DELLA SICUREZZA - NORME

Qualora il gestore sia interessato, anche in relazione alla capienza dell'impianto e alla sue dimensioni e cioè capienza superiore a 100 persone e di superficie londa in pianta al chiuso superiore a 200 m², allo svolgimento e organizzazione di gare, eventi sportivi o manifestazioni, che per loro natura rientrano nell'ambito di applicazione delle normative su locali di spettacolo e di trattenimento in genere, ai fini dell'applicazione della convenzione, quest'ultimo assumerà la qualifica di titolare dell'attività, e dovrà attivarsi per l'espletamento degli adempimenti previsti dal

D.P.R. 151/2011 e dal D.M. del 18/03/1996.

Inoltre, qualora l'attività dovesse prevedere una presenza di pubblico superiore alle 200 persone il gestore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dagli Articoli 68, 69, 71 e 80 del TULPS, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di ottenere le licenze d'uso necessarie.

Nelle strutture già in possesso dei requisiti di cui sopra, il gestore responsabile dell'attività, o persona da lui delegata per la gestione della sicurezza, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio le condizioni di sicurezza non vengano alterate e siano mantenute.

In particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio e devono essere opportunamente segnalati con apposita cartellonistica;
- prima dell'inizio di qualsiasi attività/evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte e dei maniglioni antipanico nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- deve essere garantita la sorveglianza e il controllo dell'impianto elettrico tramite affidamenti a persona addestrata, appartenente al personale autorizzato, coadiuvata, da uno o più aiutanti, uno dei quali sia in grado di sostituirla in caso di necessità;
- garantire che gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e di emergenza siano controllati e verificati prima dell'entrata del pubblico, o più in generale, prima dell'inizio di qualsiasi attività;
- devono essere mantenuti efficienti a cura e spesa del gestore i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a sei mesi; (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- nei locali di deposito, deve essere rispettato il limite di 30Kg/m² di accumulo di materiale combustibile. I prodotti facilmente infiammabili come i prodotti delle pulizie o simili devono essere stoccati in appositi armadi metallici. I materiali presenti in deposito devono essere disposti in modo da essere facilmente ispezionabili e consentire un'agevole controllo del locale stesso.
- vigilare affinché sia garantito il costante adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs n . 81/2008 (S.O .G. U. n . 101 del 30/04/2008) in materia di sicurezza

- antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- assicurarsi che sia garantita la sicurezza e la corretta funzionalità delle tribune e la loro stabilità oltre a provvedere a propria cura e spese ai periodici collaudi.

Oltre alle precedenti disposizioni si ricorda che permangono anche tutti gli obblighi previsti dal precedente ART. 18 della convenzione.

Per gli eventi di cui all'art. 10 lettera a) saranno a carico degli organizzatori degli eventi gli adempimenti previsti dalle normative in materia in relazione al tipo di evento.

ART. 20 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Comune di Modena, previa propria insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di manutenzione e di miglioria dell'impianto, anche riguardanti l'approvvigionamento di attrezzature o strumentazioni. Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno inventariati e rimarranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

ART. 21 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e termini di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. previa autorizzazione del Comune e il possesso dei requisiti di legge e comunque per un periodo non superiore a quello della validità del rapporto contrattuale riferita alla gestione del Palamolza.

Il gestore è solidalmente obbligato con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale per le prestazioni oggetto del servizio.

ART. 22 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Gestore risponderà di tutti i fatti connessi all'esercizio dell'impianto in gestione e al comportamento del proprio personale, in relazione alle mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008, mallevando integralmente il Comune di Modena ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o richiesta risarcitoria - presente e futura - da chiunque avanzata nei confronti dei

richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, per effetto della gestione dell'impianto.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è pertanto tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività - comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti - che formano oggetto del servizio e per l'intera durata della Convenzione, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

A tal fine il Gestore è obbligato a stipulare - ovvero a comprovare di possedere, in corso di validità - con primarie compagnie assicuratrici, idoneo contratto assicurativo, come di seguito specificato:

polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT) o subiti da prestatori d'opera (RCO) recante, nella descrizione del rischio assicurato, l'espresso richiamo all'attività di gestione complessiva dell'impianto, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività e servizi accessori e complementari alla gestione medesima, senza eccezioni.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO deve prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 5.000.000,00 per sinistro, con i limiti di seguito indicati
- € 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- € 1.000.000,00 per danni a cose;

e deve inoltre prevedere l'estensione della copertura assicurativa:

- a. alla Responsabilità Civile (RC) derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- b. alla RC per i danni a terzi derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il gestore si avvalga per l'espletamento delle attività;
- c. alla RC personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Gestore, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e ss.mm. e ii.;
- d. alla RC per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
- e. alla RC per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato

- o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenuti;
- f. ai danni, relativi alla responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati per morte e lesioni ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

Costituirà onere a carico del Gestore il risarcimento dell'ammontare dei danni - ovvero di parte di essi - che non risultino risarcibili dall'assicurazione in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombano ai sensi di legge.

Il prescritto contratto assicurativo dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione e sue eventuali proroghe ovvero fino alla data dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale con ulteriore obbligo del Gestore - alla scadenza di ciascun periodo assicurativo - di inviare al Servizio Sport copia del titolo quietanzato comprovante l'avvenuto rinnovo di validità dell'assicurazione e la sua piena efficacia senza soluzione di continuità.

Il Gestore sarà sollevato da ogni responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso.

Il Gestore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto della convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali, europee e regionali vigenti in materia.

Il Gestore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina del proprio personale.

ART. 23 - PUBBLICITA'

Le società utilizzatrici del Palamolza, in occasione di eventi con presenza di pubblico, potranno utilizzare spazi pubblicitari all'interno dell'impianto facendosi carico del rispetto delle norme e prescrizioni al tempo vigenti e degli oneri che ne derivano.

Il gestore, salvo diversa disposizione, potrà esporre pubblicità esclusivamente durante l'utilizzo dell'impianto per proprie attività. In questo caso ogni adempimento relativo al rispetto delle norme e prescrizioni al tempo vigenti, oltre agli oneri che ne derivano, sarà a carico del Gestore.

Per le istallazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare un eventuale spazio per la promozione di attività istituzionali o direttamente patrociniate.

ART. 24 - CONTROLLI E VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il gestore consentirà in ogni momento l'ispezione dell'impianto sportivo da parte degli incaricati del Comune circa i controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti e sugli oneri della presente convenzione nonchè per le operazioni di competenza degli uffici tecnici preposti.

In caso di mancata prestazione delle attività oggetto della convenzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere, a spese del Gestore, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale delle prestazioni non rese, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati senza necessità di particolari formalità o procedure fermo restando la possibilità di rivalse per danni diretti e indiretti subiti e la possibilità di applicare quanto previsto all'art. 28.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE E DI CREDITO

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal presente atto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

ART. 26 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verifichino modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

Il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione. L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nella liquidazione del corrispettivo dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 27 - RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso e comunque a condizione non siano in essere pendenze rispetto agli obblighi contrattuali.

ART. 28 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione potrà anche essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di mancato rispetto del divieto di installare/posizionare presso l'impianto macchinette o dispositivi per il gioco d'azzardo;
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- in caso di violazione del "Codice di Comportamento del Comune di Modena";
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguitate dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- in caso di inosservanza di quanto previsto all' articolo 16 lettera f);
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 29 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, il Gestore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.

Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il rapporto contrattuale concluso in violazione di quanto previsto sopra.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

ART. 30 – TRACCIABILITÀ'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 31 - VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua sottoscrizione e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

ART. 32 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si applicano le norme del D.Lgs n. 36/2023, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale ed europea, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico, trova applicazione il codice civile.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo necessari alla sottoscrizione del presente atto verranno trattati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy nei modi e nei termini indicati

nell'informativa in calce alla domanda/dichiarazione presentata per la partecipazione al procedimento riguardante l'affidamento della gestione del Palamolza.

ART. 34 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

ART. 35 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto sono a carico del gestore comprese quelle di registrazione, gli oneri tributari, le imposte di bollo e di registro.

Si dichiara che le planimetrie allegate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Fatto in originale informatico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Per il gestore

Il/la rappresentante legale

.....

Per il Comune di Modena

.....